

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto

“Articolo 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 28/03/2023-27/03/2026 nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 20/02/2023,

- ricevuta in data 20/02/2026 a mezzo posta elettronica la proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci avente ad oggetto *“Articolo 175 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Prima variazione al bilancio di previsione 2026-2028”* corredata dai relativi prospetti contabili;
- visto quanto disposto dall'articolo 18, c. 2 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 che stabilisce che i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle Comunità vengano definiti con un apposito regolamento e che, fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei Comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della Comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che, fino all'entrata in vigore del regolamento, si applicano esclusivamente alle Comunità con Comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti;
- vista la legge provinciale 09/12/2015, n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009, n. 42)” che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 03/08/2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- preso atto, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto alle variazioni di bilancio, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, l'articolo 175;
- visti il Documento unico di programmazione 2026-2028 ed il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 approvati con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 di data 16/12/2025;

- visto il Rendiconto della gestione per l'anno 2024 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 29/04/2025;
- visti la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 1.109 di data 31/12/2025 ad oggetto “2^ variazione di F.P.V. e stanziamenti correlati ai sensi del comma 5-quater lett. b) dell’art.175 del d.lgs. 267/2000. Aggiornamento del bilancio di previsione 2025-2027 e del nuovo bilancio di previsione 2026-2028, a seguito modifica del cronoprogramma legato ad obbligazioni giuridiche assunte” ed il successivo decreto del Presidente n. 4 di data 12/01/2026 ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 – Esercizio 2026: adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 01/01/2026 e presa d’atto dell’aggiornamento del F.P.V. di cui alla determinazione n. 1109 di data 31/12/2025. Conseguente adeguamento delle dotazioni di cassa”;
- visto l'articolo 187 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed, in particolare,
 - il comma 3 che dispone *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzati per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al Bilancio. L'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termine o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies"*;
 - il comma 3-quinquies che dispone *"le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano a bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta comunale, di cui al comma 3-quater [...]"*
 - il comma 3-quater che dispone *"Se il Bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni [...]"*;
- visto, altresì, il punto 9.2.5 dell'allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria” del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *".....Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto"*;
- visto, a tale proposito, il decreto del Presidente n. 16 di data 22/01/2026 avente ad oggetto “Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione 2025 allegato del bilancio di previsione 2026-2028 di cui all’art. 11 C. 3 lettera a) del D. Lgs. 118/2011” con il quale sono stati approvati:

- il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025, sulla base dei dati di pre-consuntivo 2025 alla data del 21/01/2026, afferenti le complessive entrate ed uscite dell'Ente relative alla gestione dell'esercizio finanziario 2025,
- il prospetto Allegato A/1 contenente il dettaglio delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 da quale risulta che tali quote risultano capienti rispetto alle somme applicate al bilancio di previsione 2026;
- il prospetto Allegato A/2 contenente il dettaglio delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 da quale risulta che tali quote risultano capienti rispetto alle somme applicate e da applicare al bilancio di previsione 2026;
- preso atto che l'Amministrazione ha effettuato la ricognizione di tutte le entrate e le spese, nonché dei vincoli che gravano sull'avanzo con riferimento ai dati del preconsuntivo 2025 e, in particolare, con riferimento alle quote accantonate e vincolate dell'avanzo di amministrazione;
- rilevato che nel bilancio di previsione 2026 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato presunto 2025 per complessivi € 323.972,28;
- dato atto che l'avanzo di amministrazione vincolato presunto dell'esercizio 2025 come quantificato nel prospetto Allegato A/2 approvato con il citato decreto del Presidente n. 16 di data 22/01/2026 appare capiente per soddisfare tutti i vincoli di bilancio e gli accantonamenti obbligatori e che non ricorre la fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'articolo 187 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visto lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino per quanto con la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 come da ultimo modificata dalla L.P. 6 luglio 2022, n. 7;
- visto il Regolamento di contabilità in vigore;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione del decreto in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che le motivazioni delle variazioni proposte, dettagliatamente indicate nella proposta di deliberazione, possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti;
- ✓ che, per effetto delle variazioni in argomento, si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento unico di programmazione 2026-2028 approvato con la citata deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16/12/2025 nonché il Programma triennale delle opere pubbliche;
- ✓ che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti;
- ✓ che la variazione pareggia e che, quindi, viene rispettato l'equilibrio generale di bilancio come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti:

MAGGIORI ENTRATE/MINORI SPESE	2026	2027	2028
<i>Avanzo di amm.ne vincolato per spese in c/capitale</i>	€ 115.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate correnti</i>	€ 37.091,81	€ -	€ -
<i>Minori spese correnti</i>	€ 179.130,86	€ -	€ -
<i>Maggiori entrate in conto capitale</i>	€ 16.514,31	€ -	€ -
<i>Totale risorse disponibili</i>	€ 347.736,98	€ -	€ -

MINORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE	2026	2027	2028
<i>Maggiori spese correnti</i>	€ 153.222,67	€ -	€ -
<i>Minori entrate correnti</i>	€ 63.000,00	€ -	€ -
<i>Maggiori spese in conto capitale</i>	€ 131.514,31	€ -	€ -
<i>Totale risorse utilizzate</i>	€ 347.736,98	€ -	€ -

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel **parere favorevole** all'approvazione da parte del Consiglio dei Sindaci della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Trento, 23/02/2026

Il Revisore
dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)